



REGIONE CALABRIA

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO CON 2^ DELIBERAZIONE
CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE.

LEGGE REGIONALE

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO
DELLA REGIONE CALABRIA)**

Art. 1
(Modifica all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.”

Art. 2
(Modifiche all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della l.r. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.”;

b) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.”;

c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: “4 ter. La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.”.

Art. 3
(Differimento dell'efficacia della legge)

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

ALLEGATO A)

Comunicato relativo al testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^a deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione recante: "Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)".

In riferimento al testo di legge di cui sopra si precisa che:

- Il testo legislativo è stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 391 del 31 marzo 2014 con in seguente esito: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 43, a favore 28, astenuti 15;
- Il testo legislativo è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 393 del 3 giugno 2014 con il seguente esito: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 49, a favore 30, contrari 1, astenuti 18.

AVVISO

Si avvisa che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul B.U.R.C., almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell'articolo 123 – terzo comma – della Costituzione e dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 10 dicembre 2001.